



08.09/005588-01
DIRA40020 - 2012/27

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I.
PROGETTO DI CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE NEGRONE NEL COMUNE DI
ORMEA, LOCALITA' VIOZENE (POTENZA SUPERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: RINEVA S.P.A., SALITA BELVEDERE, 24 - 16149 GENOVA.
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. E
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 30 novembre 2011, con prot. n. 109135, il Sig. Gianfranco De Castelli, legale rappresentante di RINEVA S.p.A., con sede in Genova, Salita Belvedere 24, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 30.11.2011.
- Il comunicato di avvio del procedimento è stato pubblicato sul BURP n. 51 del 22.12.2011.
- L'intervento in esame rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico in località Viozene del Comune di Ormea, con opera di presa sul torrente Negrone, alla quota di 973 m s.l.m.. La captazione avviene mediante una traversa fluviale, posizionata obliquamente all'alveo, in cls con un grigliato sul lato superiore per una lunghezza di 10 metri. È prevista la realizzazione della scala di rimonta per l'ittiofauna. Il dissabbiatore e la camera di carico, totalmente interrati, sono collocati in sponda sinistra: il dissabbiatore, in c.a., ha una lunghezza di 20 metri e larghezza interna di 4 metri e presenta, sull'alto del torrente, uno sfioratore laterale di sicurezza, che permette l'allontanamento dell'acqua in caso di piena. Dalla camera di carico, si diparte la condotta forzata interrata, posizionata sotto il sedime della strada sterrata esistente, con diametro pari a 1200 mm. e lunghezza di circa 950 metri. La centrale, in sponda sinistra, è completamente interrata ed insiste su terreno di proprietà comunale; l'opera di restituzione - anch'essa completamente interrata - è in cls gettato in opera, ricoperto da terreno e massi, ha sezione rettangolare di 580 x 264 cm e si sviluppa per 50 metri, con pendenza dello 0.6 %, alla quota di 929.50 m s.l.m.. Il salto nominale è indicato pari a 42,43 m; la portata massima derivata è di 3.50 mc/s, la portata minima di 0.5 mc/s, quella media 1.10 mc/s e la potenza media nominale di 456 kw. Si prevede un rilascio del DMV di 0.4 mc/s.
Il proponente ha dichiarato la completa disponibilità dei terreni oggetto d'intervento.
L'area interessata dal progetto è ricompresa all'interno del SIC "Cima di Piancavallo – Bric Cornia" (IT 313712), e nell'area carsica Pian Cavallo-Armasse, nel territorio della provincia di Imperia; è inoltre soggetta a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesistico-ambientale, in quanto localizzata all'interno della fascia di 150 metri dalle sponde del torrente Negrone ed in area boscata.
- Il progetto in esame risulta tecnicamente incompatibile con la derivazione proposta dalla Società Idroelettrica Quinson s.r.l., oggetto di istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, con contestuale pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia in data 01.02.2012, con prot. ricev.to n. 9260. Quest'ultimo progetto si sviluppa su di un tratto di asta fluviale più esteso, con la presa 2 km a monte di quella oggetto del presente provvedimento e la restituzione qualche centinaio di metri a valle del fabbricato di centrale del presente progetto.
- L'istanza in esame, così come quella presentata da Idroelettrica Quinson s.r.l., assume carattere di interregionalità ai sensi dell'art.1 dell'"Accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua pubblica d'interesse regionale" del 2 novembre 2011, in quanto il corso d'acqua oggetto di captazione segna il confine tra dette Regioni. Pertanto, la competenza al rilascio della concessione di derivazione spetta alla Regione che si avvale –ai fini istruttori- della Provincia, previo accordo con la stessa. Ad oggi, tuttavia, la Provincia di Cuneo non ha approvato né sottoscritto l'accordo di avvalimento predisposto dalla Regione Piemonte per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera g) della L.R. 44/2000.
- Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., risulta pervenuta, con nota prot. n. 6329 del 24.01.2012, osservazione pubblica da parte dell'Ing. Fossati, progettista dell'impianto della

Idroelettrica Quinson s.r.l.. Le predette osservazioni sono depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili.

- In data 20 marzo 2012 si è svolta, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ossia quelli da acquisire ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/01 e s.m.i., del D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R, della Legge della Regione Liguria n. 38/1998 e s.m.i.
- Nel corso di tale Conferenza, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, sono stati espressi seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi proposti, a causa degli attendibili, non trascurabili, impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto, già a partire dalla fase di cantiere, a carico dell'area di intervento, ricompresa all'interno del SIC "Cima di Piancavallo – Bric Cornia" (IT 313712), ambito definito "di eccezionale importanza per la presenza di habitat e specie alpine esclusive, rare o al loro limite geografico", e nell'area carsica *Pian Cavallo-Armasse*, annoverata tra quelle di maggior rilievo a livello europeo; immediatamente a monte dell'intervento, si trova l'area carsica *Monte dei Cancelli-Rocca Ferraira*. Si tratta, con tutta evidenza, di un ambiente caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistico-ambientale, nonché da consistente fragilità geomorfologica.

Sotto l'aspetto dello sfruttamento della risorsa idrica, con la realizzazione del progetto, si avrebbe –mediamente- la sottrazione del 56 % della portata naturale del torrente Negrone, per un tratto di oltre 1 km., in un territorio ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità, pur in presenza di una captazione idroelettrica in esercizio che -tuttavia- è a ridotto impatto ambientale, in quanto utilizza una briglia esistente. Inoltre, nel documento "Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte", redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e –dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, "probabilmente a rischio" di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015. Pertanto, la derivazione proposta –comportando la sottrazione idrica su indicata- risulta in contrasto con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela del corso d'acqua in questione, sinora avviate in Piemonte a scala regionale, nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici, secondo la WFD (*Water Framework Directive*).

Il comprensorio interessato dalle opere e dagli interventi, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio della Liguria.

Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area ove la cenosi forestale è costituita dal sovrapporsi dell'alneto di ontano bianco, localizzato nel basso versante, e della faggeta mista, che è prevalente ed invade, a tratti, la precedente formazione. Inoltre, sono presenti formazioni arboree riferibili alla tipologia forestale "Acero-Tiglio-Frassineto di forra".

In particolare, gli habitat interferiti a seguito della costruzione delle opere in progetto, sono le faggete, d'interesse comunitario, cod 9110 "Faggeti del *Luzulum Fagetum*" e cod 9130 "faggeti dell'*Asperulo-fagetum*"; gli alneti di ontano bianco, riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)"; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato ed olmo montano, riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*".

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si è in presenza di acque salmonicole a trota Fario; in particolare, nella Carta Ittica piemontese, s'ipotizza, sulla base delle caratteristiche della livrea di diverse trote catturate, che nell'alto Tanaro, e specialmente nel Negrone, sia presente una residua popolazione di trota del ceppo originale mediterraneo (*S.trutta macrostigma*, specie inserita in Direttiva Habitat), la cui presenza,

tuttavia, andrebbe riconsiderata e suffragata oggi, anche con approfondite indagini di tipo genetico.

In ogni caso, il tratto idrico d'intervento riveste primario interesse, per quanto riguarda la conservazione della popolazione di Scazzone (*Cottus gobio*), specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, particolarmente vulnerabile alle modifiche –anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti, che richiede la presenza di diversi tipi di habitat, a seconda dei diversi stadi vitali in cui si trova; per completare il proprio ciclo vitale ha bisogno di un habitat formato da un mosaico di substrati differenti nell'ambito di una superficie ristretta.

Con riguardo al comparto idrogeologico, l'intero progetto ed in particolare la realizzazione delle opere relative alla zona dell'opera di presa - camera di carico e la posa della condotta, sono state ritenute difficilmente autorizzabili ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. E' infatti emerso che l'area di previsto intervento è caratterizzata, già *ante operam*, da condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee) per quanto riguarda le aste fluviali. Inoltre, il progetto prevede l'abbattimenti/estirpo di vegetazione arborea-arbustiva su aree a pericolosità geomorfologica elevata e costituente bosco ad alta valenza ambientale (Habitat di interesse comunitario). Tale tipologia di bosco potrebbe risultare, di fatto, intangibile, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte.

Le criticità sopra descritte sono state confermate nel corso del sopralluogo istruttorio effettuato da tecnici della Provincia in data 13 marzo 2012, riscontrando inoltre che la pista forestale, indicata per l'accesso al sito dell'opera di presa e per la posa della condotta stessa, è interrotta nei pressi del Rio Re Bianco, per dissesto morfologico di carattere torrentizio (erosione e trasporto solido) del corso d'acqua citato.

Nel contesto interferito, considerato anche il quadro delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, è stato ritenuto particolarmente importante valutare la possibilità di localizzazioni alternative rispetto a quella proposta, prima di compromettere un habitat alpino che, per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione versanti, pedogenesi), richiede tempi di recupero assai lunghi e di esito incerto.

Ciò considerato, la localizzazione prescelta è stata ritenuta non ottimale, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale.

- Sulla base dell'esito della 1^a Conferenza, sopra illustrato, con nota prot. n. 37843 del 24.04.2012, è stata evidenziata al proponente la necessità di valutare attentamente l'opportunità di portare avanti l'iter procedurale in corso e, solo qualora avesse optato per il prosieguo della procedura, è stato richiesto di presentare integrazioni documentali, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza delle stesse ed assegnando il termine del 7 giugno 2012 per depositarle. Dalla predetta data del 24.04.2012, i termini del procedimento sono stati sospesi.
- Con nota pervenuta agli atti della Provincia in data 07.05.2012 con prot. n. 41643, è stato acquisito un ulteriore e determinante elemento istruttorio, e cioè il provvedimento della Regione Liguria n. 166 del 19.04.2012 (Allegato n. 1), con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame, poiché in contrasto con quanto stabilito dalla DGR della Regione Liguria 551/08, che sancisce "*la non ammissibilità di nuove derivazioni ed opere connesse di nuova realizzazione, qualora interessino -anche parzialmente- corsi d'acqua all'interno di SIC, ZPS, aree protette, nei quali siano presenti specie ittiche comprese nell'allegato II e IV della Direttiva CE.*". Detta decisione è stata assunta sulla base del parere reso, a voti unanimi, da parte della sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 17 aprile 2012.
- In tale situazione, la Provincia –autorità competente a svolgere il procedimento- con nota n. 43090 del 10.05.2012, ha comunicato al proponente di ritenere tale dichiarata inammissibilità motivo di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica e conseguentemente–

con la medesima nota- ha convocato una nuova Conferenza di Servizi, onde acquisire, direttamente in tale sede, il definitivo pronunciamento della Regione Liguria in ordine all'ammissibilità del progetto.

- Sulla base di tutto quanto sopra esposto e richiamato, in data 28 maggio 2012, si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza di Servizi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il proponente e la Regione Liguria. Nel corso di questa Conferenza, come specificato nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, il rappresentante della Regione Liguria ha provveduto a dare lettura del provvedimento n. 166 del 19.04.2012, su richiamato.

In sintesi, la Regione Liguria ha evidenziato di non aver formulato parere nel merito della compatibilità ambientale del progetto, bensì parere di inammissibilità del progetto, a prescindere dalle carenze documentali e progettuali relative al quadro di riferimento ambientale. Come già dissertato, trattasi di inammissibilità derivante dalla scelta localizzativa dell'impianto. Tale scelta si pone in contrasto con le indicazioni della normativa di settore vigente nella Regione Liguria e -nello specifico- con le disposizioni della DGR 23.05.2008, n. 551, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC ove siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Il progetto in discussione fa parte del SIC IT 1313712 "*Cima Pian Cavallo-Bric Cornia*" e, nel tratto del torrente Negrone oggetto di captazione, è accertata la presenza del *Cottus gobio*, specie inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43 CE. Stante tale quadro normativo, a prescindere dalla valutazione di merito dei contenuti progettuali, la prima condizione che dovrebbe essere rispettata per poter realizzare la derivazione proposta, è quella di localizzarla altrove.

Inoltre, la Provincia ha sottolineato come, indipendentemente dal parere di inammissibilità formulato dalla Regione Liguria, già nell'istruttoria tecnica svolta in sede di 1^a Conferenza, era stato evidenziato che l'attuazione dell'impianto, così come proposto e localizzato, presenta rilevanti criticità sotto l'aspetto degli attendibili effetti a carico delle componenti ambientali interferite, ponendo seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi prospettati dal proponente. In particolare, la realizzazione di un impianto idroelettrico in un ambiente caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistica, presenta impatti ambientali non trascurabili, già a partire dalla fase di cantiere. Rispetto al contesto di riferimento, è stata ampiamente sottolineata la particolare importanza di valutare la possibilità di proporre localizzazioni alternative, prima di compromettere un ambiente montano che per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione dei versanti, pedogenesi) ha tempi di recupero decisamente lunghi. Considerate le caratteristiche di elevata naturalità e di alto pregio naturalistico, paesaggistico e turistico dell'area in questione, nonché l'attuale contesto delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale, è stata ritenuta non ottimale sia la localizzazione prescelta, sia le modalità di sfruttamento indicate e - pertanto- come chiaramente evidenziato a conclusione della 1^a Conferenza di Servizi, era stato chiesto al proponente di valutare con estrema attenzione la possibilità di individuare ed approfondire ipotesi localizzative diverse da quella proposta; tale indicazione è stata ulteriormente ribadita nella premessa alla nota n. 37843 del 24.04.2012, di richiesta degli atti documentali integrativi, laddove si è evidenziato chiaramente quanto su illustrato, invitando il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale, prima di ottemperare alla richiesta di integrazioni.

Và rilevato che le due alternative di progetto proposte nel SIA, peraltro senza fornire adeguati approfondimenti, prevedono, l'una, un impianto della medesima taglia di quello optato (con estensione di circa 1 Km), traslato di 250 m. a valle; la seconda ipotesi propone un impianto di taglia decisamente più grande, con l'opera di presa spostata a monte di 1,5 km.. Sostanzialmente, non è stata proposta una soluzione progettuale alternativa a minor impatto ambientale.

Alle risultanze istruttorie della 1^a Conferenza di Servizi, precedentemente illustrate, che hanno messo in rilievo diverse ragioni di incompatibilità ambientale del progetto, si è aggiunto il parere della Regione Liguria, così come espresso ed ampiamente motivato nel provvedimento n. 166 del 19.04.2012, che ha evidenziato la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta e cioè l'ammissibilità del progetto presentato.

Tale inammissibilità, confermata in Conferenza da parte del rappresentante della Regione Liguria, è da ritenere motivo di rigetto dell'istanza unica e comporta, di conseguenza, l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Tutto ciò considerato, in questa medesima Conferenza, si è inoltre dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza, e precisamente:

- comunicazione, con nota prot. ricev.to n. 118189 del 29.12.2011, da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, circa la non sussistenza di procedimenti di tutela in itinere nell'area interessata dall'intervento;
- parere favorevole di ENEL Distribuzione S.p.A. alla realizzazione dell'impianto, espresso con nota prot. ricev.to n. 8424 del 30.01.2012;
- parere favorevole con prescrizioni di Autorità di Bacino del Fiume Po, formulato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 12 bis del R.D. 1775/1933 e s.m.i., con nota prot. ricev.to n. 12236 del 09.02.2012;
- parere favorevole da parte del Comune di Cosio d'Arroscia, formulato con nota prot. ricev.to n. 27898 del 22.03.2012;
- parere igienico-sanitario favorevole dell'ASLCN 1, formalizzato con nota prot. ricev.to n. 35105 del 16.04.2012;
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, con nota prot. ricev.to n. 36972 del 20.04.2012;
- nulla contro da parte del Comando Regione Militare Nord, comunicato con nota prot. ricev.to n. 38735 del 26.04.2012;
- comunicazione della Provincia di Imperia – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica –Ufficio Polizia Fluviale, di non procedibilità della pratica in esame, sulla base del provvedimento della Regione Liguria n. 166 del 19.04.2012; acquisita agli atti in data 21.06.2012 prot. n. 57366 (ALLEGATO 2);
- parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, previo un programma di accertamenti archeologici al fine di verificare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico, formulato da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, con nota acquisita agli atti del procedimento in data 31.05.2012 con prot. ricev.to n. 505023.

Nella medesima Conferenza, il progettista del proponente ha comunicato l'intenzione di chiedere al Ministero dell'Ambiente una deroga alle disposizioni di cui agli art. 8.9 e 11 del DPR 357/97, per la realizzazione del progetto in discussione, vista la limitata interferenza delle opere con il SIC IT1313712. Ciò premesso, ha richiesto una sospensione dei tempi procedurali al fine di poter portare a compimento gli studi ambientali in corso, non ultimati a causa di avverse condizioni meteorologiche, e "*perfezionare la procedura di valutazione dell'impatto del progetto sul sito, ivi comprese le misure mitigative e compensative, da parte delle autorità nazionali competenti*". Tale richiesta non è stata accolta dall'autorità competente.

- Alla luce del contraddittorio svoltosi in sede procedimentale e sulla base di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, operata –ai fini della decisione finale- la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti –in primis l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto- e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, nonché da parte della stessa Provincia di Cuneo, si sono ritenute inaccettabili le attendibili

significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto.

- Dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 551 del 23.05.2008, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC, ove siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.
- Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:

- l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 56 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 1 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 "*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*" e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus periolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si è in presenza di acque salmonicole a trota Fario; in particolare, nella Carta Ittica piemontese, s'ipotizza, sulla base delle caratteristiche della livrea di diverse trote catturate, che nell'alto Tanaro, e specialmente nel Negrone, sia presente una residua popolazione di trota del ceppo originale mediterraneo (*S.trutta macrostigma*, specie inserita in Direttiva Habitat), la cui presenza, tuttavia, andrebbe riconsiderata e suffragata oggi, anche con approfondite indagini di tipo genetico.

In ogni caso, il tratto idrico d'intervento riveste primario interesse, per quanto riguarda la conservazione della popolazione di Scazzone (*Cottus gobio*), specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, particolarmente vulnerabile alle modifiche –anche limitate– nel regime di flusso delle acque

e nella dinamica dei sedimenti, che richiede la presenza di diversi tipi di habitat, a seconda dei diversi stadi vitali in cui si trova; per completare il proprio ciclo vitale ha bisogno di un habitat formato da un mosaico di substrati differenti nell'ambito di una superficie ristretta.

Nel documento "Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte", redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e - dall'analisi di rischio effettuata - esso risulta, già allo stato attuale, "probabilmente a rischio" di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD (*Water Framework Directive*).

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di "elevato sfruttamento", secondo quanto indicato nello "Studio relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica", elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio-Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,37 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un "significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico", come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

L'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa - camera di carico e primo tratto della condotta, risulta ad alta pericolosità geomorfologica: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio effettuato da tecnici della Provincia in data 13 marzo 2012, ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

- Sulla base di tutto quanto su esposto, la Conferenza ha concluso i propri lavori rilevando, per le motivazioni illustrate nelle premesse, **la non sussistenza** delle condizioni per la realizzazione del progetto proposto dalla Rineva S.p.A..
- In sede di Conferenza, in applicazione dell'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., è stato informato il proponente della facoltà di far pervenire entro 10 giorni dalla data della

Conferenza stessa, e cioè entro l'8 giugno 2012, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto ai motivi ostativi formulati circa la pronuncia di Giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni.

- Nel termine assegnato per presentare le proprie eventuali osservazioni circa i motivi ostativi formulati, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 11.06.2012 con prot. n. 53879, Rineva S.p.A. ha presentato richiesta di sospensione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, per consentire di portare a termine le indagini ambientali sul sito d'intervento e proporre opportune misure di mitigazione/compensazione.
- La nota succitata è integralmente consultabile agli atti del procedimento.
- La Regione Liguria, Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale, con nota pervenuta in data 09.07.2012, prot.n. 63122, ha ribadito la legittimità del Decreto dirigenziale n. 166 del 19 aprile 2012, sulla base delle argomentazioni svolte in detta nota, i cui contenuti integralmente si condividono ed alla quale, pertanto, si rimanda (ALLEGATO 4).
- Esaminate e valutate le osservazioni esposte da Rineva S.p.A., è stato rilevato che le stesse non forniscono elementi contro deduttivi ai motivi ostativi formulati nel corso della Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012. Infatti, nessuna argomentazione tecnico-scientifica è stata adottata a sostegno dell'affermazione del proponente, secondo la quale l'interferenza dell'intervento con il SIC IT1313712 è limitata. Né così poteva essere, in quanto –sia per espressa dichiarazione del proponente, sia in base all'istruttoria svolta– gli approfondimenti ambientali posti in essere, peraltro, solo a seguito della Conferenza di Servizi del 20.03.2012, anziché –come d'obbligo- essere presenti nel progetto depositato, risultano incompleti e riguardano, proprio, il censimento e la localizzazione di dettaglio della comunità di Cottus gobio e di trota autoctona di ceppo mediterraneo, onde proporre le misure di mitigazione più idonee a minimizzare gli impatti rilevati. Analogamente, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui –sic et simpliciter- il progetto non interferisce con aree in frana attiva e che le uniche interferenze sono relative all'attraversamento del conoide presente sul Rio Bianco e dei colatoi minori presenti lungo il tracciato. Infatti, lo studio idrogeologico agli atti risulta incompleto e l'esito dell'istruttoria svolta sotto l'aspetto idrogeologico è –come illustrato nella Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012- del tutto diverso.
- Pertanto, si ritiene che le argomentazioni esposte da parte della Società proponente, sia nel corso della Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012, sia con le osservazioni di cui alla nota pervenuta agli atti del procedimento in data 11.06.2012 con prot. n. 53879, non influiscano sugli elementi posti alla base delle valutazioni svolte nell'ambito ed a conclusione dell'istruttoria VIA ai fini della pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio delle opere in progetto e non determinino, in alcun modo, la modificazione degli esiti conclusivi definiti nella Conferenza dei Servizi del 28 maggio 2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n.45 e s.m.i.;
- la L.R. della Regione Liguria 30.12.1998, n. 38;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- le osservazioni formulate da parte della Società proponente circa i motivi ostativi formalizzati dall'autorità competente in sede di Conferenza di Servizi del 28.05.2012, così

come espresse sia nel corso della Conferenza predetta, sia con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 11.06.2012 con prot. n. 53879;

- le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 20 marzo 2012 e del 28 maggio 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
- 2. DI NON ACCOGLIERE**, per le considerazioni svolte in premessa, le osservazioni del proponente in merito ai motivi ostativi formulati nella Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012, così come espresse sia nel corso della Conferenza stessa, sia con le osservazioni di cui alla nota pervenuta agli atti del procedimento in data 11.06.2012 con prot. n. 53879.
- 3. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** sul progetto di centrale idroelettrica sul Torrente Negrone nel Comune di Ormea, Località Viozene, presentato da parte della Società RINEVA S.p.A., con sede in Genova, Salita Belvedere 24, in quanto –operata, ai fini della decisione finale, la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti– in primis, l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, nonché da parte della stessa Provincia di Cuneo, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, poiché determinano squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto.
 - Dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 551 del 23.05.2008, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC, nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante “*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*”. Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.
 - Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:
 - l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 56 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 1 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 “*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*” e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati

negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus periolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si è in presenza di acque salmonicole a trota Fario; in particolare, nella Carta Ittica piemontese, s'ipotizza, sulla base delle caratteristiche della livrea di diverse trote catturate, che nell'alto Tanaro, e specialmente nel Negrone, sia presente una residua popolazione di trota del ceppo originale mediterraneo (*S. trutta macrostigma*, specie inserita in Direttiva Habitat), la cui presenza, tuttavia, andrebbe riconsiderata e suffragata oggi, anche con approfondite indagini di tipo genetico.

In ogni caso, il tratto idrico d'intervento riveste primario interesse, per quanto riguarda la conservazione della popolazione di Scazzone (*Cottus gobio*), specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, particolarmente vulnerabile alle modifiche –anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti, che richiede la presenza di diversi tipi di habitat, a seconda dei diversi stadi vitali in cui si trova; per completare il proprio ciclo vitale ha bisogno di un habitat formato da un mosaico di substrati differenti nell'ambito di una superficie ristretta.

Nel documento "Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte", redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e - dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, "probabilmente a rischio" di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD (*Water Framework Directive*).

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di "elevato sfruttamento", secondo quanto indicato nello "Studio relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica", elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio-Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,37 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un "significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico", come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

L'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa -

camera di carico e primo tratto della condotta, risulta ad alta pericolosità geomorfologica: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio, effettuato da tecnici della Provincia in data 13 marzo 2012, ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

4. DI DINIEGARE l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica in oggetto.

5. DI DARE ATTO che la notifica al proponente del presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi all'istanza di VIA.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nota della Regione Liguria, pervenuta agli atti del procedimento in data 07.05.2012 con prot. n. 41643, recante il provvedimento n. 166 del 19.04.2012, con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame (ALLEGATO 1);
- comunicazione della Provincia di Imperia – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica –Ufficio Polizia Fluviale, acquisita agli atti in data 21.06.2012 prot. n. 57366 (ALLEGATO 2);
- comunicazione della Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, pervenuta agli atti del procedimento in data 30.05.2012 prot. n. 49655 (ALLEGATO 3);
- controdeduzioni della Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale, pervenute agli atti del procedimento in data 09.07.2012, prot.n. 63122, in relazione alle osservazioni circa i motivi ostativi, prodotte dal proponente (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO